

n. 6112\2015 r.g. + n. 6114/2015 r.g. |



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Manuela Farini	Presidente
Dott.ssa Liliana Guzzo	Giudice
Dott.ssa Anna Maria Marra	Giudice relatore

pronunziando sui reclami ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposti avverso l'ordinanza depositata il 9 luglio 2015

da

A con l'Avv.o

e

B, con l'Avv.o

contro

C., con l'Avv.o

nonché

D



E

F

G

osserva quanto segue.

Con ordinanza depositata in data 9 luglio 2015 il Tribunale di Venezia autorizzava il C
a procedere a sequestro conservativo su beni mobili, immobili e crediti nei confronti
degli amministratori A sino alla concorrenza di Euro 1.430.000,00, B
sino alla concorrenza di Euro 64.000,00, F sino alla concorrenza di Euro 241.000,00,
G sino alla concorrenza di Euro 241.000,00 al fine di salvaguardare la garanzia
patrimoniale ex art. 2740 c.c. in vista dell'esercizio della prospettata azione di responsabilità ex art.
146 l.f..

Avverso detta ordinanza hanno proposto reclamo i soli A e B con separati ricorsi, di
cui è stata disposta la riunione.

I restanti destinatari, a cui i reclami sono stati notificati, non si sono costituiti nel presente
procedimento.

Medio tempore è stata instaurata la causa di merito ordinario nei confronti dei destinatari della
misura.

I reclami presentano aspetti in parte differenziati che ne consigliano l'esame differenziato.

Partendo dall'esame proposto da A, si rileva che gli addebiti mossi al predetto dal
Fallimento e ritenuti fondati dal giudice di prime cure sono costituiti → dall'aver effettuato per anni
pagamenti, volti a consentire la fuoriuscita di liquidità da C in favore di società dal
medesimo amministrate o al medesimo riconducibili, in particolare H
I, L, ovvero al medesimo A
direttamente, in conflitto interesse, per prestazioni talmente generiche e non supportate da obiettivi
riscontri, anche documentali, da far ritenere mancanti i titoli giustificativi, tanto più che le attività
fatturate dalle società esterne rientravano nei compiti dell'amministratore, e → dal reiterato
mancato pagamento di debiti tributari comportante l'applicazione di sanzioni amministrative e
interessi.



Le difese formulate dal reclamante con riguardo al primo addebito vanno disattese anche nella presente sede.

E' opportuno chiarire che la asserita assenza di prova dei pagamenti oggetto di addebito appare in contrasto logico con le altre difese tutte tese a giustificare gli esborsi in questione.

Va detto, comunque, che i detti pagamenti sono comprovati dalla documentazione depositata unitamente al ricorso ex art. 671 c.p.c. e richiamata dal Fallimento in sede di reclamo, affermazione non specificamente contestata dal reclamante.

L'assenza di contratti scritti regolanti i rapporti tra **C** e le società a dire dello **A** erogatrici delle prestazioni fatturate, pur non essendo richiesta la forma scritta appare anomala specie a fronte di corrispettivi cospicui.

La detta mancanza di regolamentazione per iscritto delle prestazioni di servizi asseritamente resi non consente di valutare contenuto e quantità delle prestazioni a cui le società fornitrici erano obbligate e di quelle effettivamente fornite, né consente di valutare le modalità di determinazione dei corrispettivi di entità cospicua.

Le fatture, d'altra parte, non permettono di colmare le lacune su indicate poiché le descrizioni delle prestazioni fatturate appaiono generiche e contengono per la gran parte enunciazioni di massima (si vedano gli esempi riportati dal Fallimento alle pagine 6 e 7 della comparsa di costituzione in sede di reclamo).

Quanto alle fatture emesse da **L**, si rileva che, pur riferendosi esse a prestazioni individuate con maggior precisione (*i.e.* l'utilizzo della struttura in **-**), la mancanza di un contratto di locazione impedisce la valutazione della adeguatezza del compenso, tanto più che allo stesso indirizzo avevano la rispettiva sede legale altre sei società, tra le quali **H**, **I**, **L**.

I 'fogli di lavoro' prodotti dallo **A** non valgono a superare la genericità delle fatture trattandosi di documenti costituiti da fogli stampati non sottoscritti provenienti dal medesimo reclamante.

Talune delle prestazioni in questione, inoltre, quali i contatti con i fornitori e con i finanziatori ovvero la redazione del *budget* previsionale costituiscono attività proprie dell'organo gestorio sicché a maggior ragione la esternalizzazione della loro esecuzione avrebbe richiesto la predisposizione di contratti scritti atti ad individuare specificamente le attività demandate a terzi in modo da renderne valutabile la necessità o almeno la opportunità.

La necessità di affidamento all'esterno della tenuta della contabilità in fase d'avvio della società, e prima dell'assunzione di dipendenti, allegata dallo **A** a giustificazione della scelta gestionale, contrasta con il permanere delle fatturazioni, per importi peraltro crescenti, da parte di **H**.



anche dopo l'assunzione di personale dipendente, come segnalato dal Fallimento e non contestato dallo **A**.

Se poi può apparire plausibile che **C** in fase di avvio abbia appaltato all'esterno attività di *start up*, tuttavia non è ragionevole che ciò si sia protratto per anni (per es.

. nell'anno 2011 fatturava attività per *start up* per la somma di Euro 200.000,00, oltre i.v.a. – si veda la fattura n. 1\2011).

Inoltre, va detto che taluni pagamenti, che avrebbero dovuto essere eseguiti in favore delle società suddette a fronte di asseriti servizi resi, per importi rilevanti, in realtà sono stati effettuati a favore dello **i**. Il fatto che i relativi importi corrispondessero a crediti vantati dallo **nei** confronti delle ridette società, oltre a non essere allo stato provato, è ulteriore indice di commistione e di amministrazione per così dire domestica e rende, più in generale, la gestione di poco rigorosa e opaca.

Infine va colta un'ulteriore singolarità: le società **H**, **L** emettevano fatture unicamente nei confronti di **C** ciò che le fa apparire società create *ad hoc*.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza che i sindaci non avessero mai sollevato obiezioni sulla condotta dello **A** non potendosi escludere che siano stati inadempienti ai loro doveri di ispezione e controllo.

In conclusione, le considerazioni esposte dallo **A** nel reclamo non sono idonee, sulla base del sommario esame proprio della cognizione cautelare, a privare gli elementi elencati dal giudice di prime cure della connotazione di indici sintomatici di una condotta non spiegabile se non nella prospettiva illecita.

Con riguardo al secondo addebito, consistente nel mancato assolvimento degli obblighi tributari, si premette che questa volta sindaci avevano rilevato ritardi nel versamento degli acconti IVA sin dal 2010 (doc. da 74 a 76 del procedimento di prime cure).

La omissione sistematica dell'adempimento degli obblighi tributari non può considerarsi legittima scelta gestionale qualora la destinazione di risorse finanziarie a impieghi diversi degli obblighi tributari abbia causato un danno per interessi e sanzioni.

Ed invero, neppure la mancanza di liquidità esclude la responsabilità degli amministratori per il mancato versamento dei tributi, responsabilità che comporta il risarcimento dei danni nei confronti della società, provocati in sede di accertamento tributario (si veda Cass. 5 marzo 2014, n. 5105, secondo cui l'organo amministrativo avrebbe dovuto convocare l'assemblea per deliberare l'aumento del capitale o per proporre la liquidazione della società).



Quanto all'entità del danno, nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, essa è stata correttamente commisurata all'importo degli esborsi allo stato non giustificati ed all'importo delle sanzioni e degli interessi derivanti dagli inadempimenti tributari.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, se anche le difese svolte dallo **A** in ordine alle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sui suoi beni, non più attuali, permangono, quali ragioni atte a giustificare la concessione della misura conservativa del sequestro valorizzate nell'ordinanza impugnata, sia la natura ed il valore di beni del reclamante rispetto all'importo dei danni liquidati sia il grave e reiterato inadempimento dei doveri derivanti dalla carica gestoria, di per sé predittivo dell'avveramento del rischio della dispersione della garanzia patrimoniale allo stato disponibile o anche di futura acquisizione.

D'altra parte il tempo intercorso tra la dichiarazione di fallimento (7 gennaio 2013) ed il ricorso ex art. 671 c.p.c. (aprile 2015), specie a fronte della complessità degli accertamenti necessari ad acquisire gli elementi fondanti gli addebiti fatti valere ed i tempi richiesti dalla chiusura dello stato passivo, non esclude l'urgenza del provvedere.

Il reclamo proposto dallo **A** va conclusivamente rigettato con conseguente conferma del sequestro autorizzato nei suoi confronti con l'ordinanza impugnata.

Passando all'esame del reclamo proposto da **B**, si premette che nei suoi confronti è stato mosso unicamente l'addebito costituito dal reiterato mancato pagamento di debiti tributari comportante l'applicazione di sanzioni amministrative e interessi.

Ebbene, pur richiamate le considerazioni in punto *fumus boni iuris* in ordine alla sussistenza di responsabilità per il mancato adempimento degli obblighi tributari e ritenuto che, come osservato dal giudice di prime cure, il **B** va ritenuto responsabile per omesso controllo sia per la sistematicità dell'inadempimento sia per il fatto che tale aspetto critico della gestione, pur delegata allo **A**, aveva costituito oggetto di specifici rilievi e di raccomandazioni da parte del collegio sindacale, va ravvisata l'insussistenza del *periculum in mora*.

La documentata consistenza del patrimonio, anche solo immobiliare, del **B** a fronte della limitata entità del danno al medesimo attribuibile, unitamente al ruolo non protagonista rivestito rispetto all'addebito mossogli, conduce ad escludere la configurabilità del rischio di perdita della garanzia ex art. 2740 c.c..

Quanto alle spese di lite, la pronuncia di esse è rimessa al definitivo per quel che riguarda lo **A** attesa la natura conservativa della misura cautelare concessa e qui confermata.

Costituendo il reclamo strumento impugnatorio sia pure totalmente devolutivo, l'integrale suo



rigetto impone di dar atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti dello **A**, del disposto dell'art. 13, co. 1 *quater*, t.u. n. 115\2002, e successive modificazioni.

Con riferimento alla posizione del **B**, deve farsi luogo a regolamentazione delle spese in ragione del rigetto della misura cautelare richiesta.

Le dette spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico del Fallimento in base al principio della soccombenza virtuale.

Nulla per le spese quanto ai restanti destinatari della misura.

P.Q.M.

1) rigetta il reclamo proposto da **A** e, per l'effetto, conferma il sequestro disposto con l'ordinanza impugnata nei suoi confronti;
spese al definitivo;

dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 *quater*, t.u. n. 115\2002, e successive modificazioni nei confronti di **A**,

2) accoglie il reclamo proposto da **B** e, per l'effetto, revoca il sequestro disposto con l'ordinanza impugnata nei suoi confronti;

dispone la cancellazione di trascrizioni o annotazioni sfavorevoli a **B**, effettuate in esecuzione dell'ordinanza del 9 luglio 2015;

condanna il **C** alla rifusione in favore di **B** delle spese di lite, liquidate in Euro 331,00 per anticipazioni ed in Euro 2.500,00, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a.;

3) per il resto nulla per le spese;

si comunichi.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015.

Il Giudice relatore

(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente

(dott.ssa Manuela Farini)

